

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE CONTABILE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CALCOLO DELL’ANDP DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI – CIG: 74224320A8**

**Attestazione possesso requisiti e avvenuta efficacia dell’aggiudicazione**

ACQ 48/2018

IL RUP

VISTA la L.Prov. Tn. 19/07/1990 n. 23, il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché la L.Prov. Tn. 9/03/2016 n. 2.

RICHIAMATA la determina a contrarre prot. n. 1042 d.d. 09/04/2018, con la quale è stato dato corso ad una “*Procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell’ANDP dei fondi pensione complementari - CIG: 74224320A8*” per un periodo di 5 anni, con possibilità di esercizio di una opzione di rinnovo per un periodo pari ad ulteriori 5 anni, agli stessi patti ed alle medesime condizioni di cui all’affidamento quinquennale originario, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, lett. a) e dell’art. 16 comma 1 della L.P. Tn. N. 2/2016, rispetto alla base d’asta fissata ad € 690.000,00 (seicentonovantamila/00) IVA esclusa, per il primo quinquennio di affidamento del servizio, individuando, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo innanzi dettagliata, un valore complessivo massimo dell’affidando contratto pari ad € 1.380.000,00 (unmilionetrecentottantamila/00) IVA esclusa.

VISTA la Proposta di aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 33 comma 1, del D.Lgs 50/2016 d.d. 19/10/2018 prot. n. 6651, con la quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di: Algorfin S.p.A., con sede legale in Milano, Via Amedei, 4, Codice Fiscale/P.IVA n. 1032933081, confermata dal soggetto autorizzato all’acquisto con Determina di aggiudicazione d.d. 26/10/2018, prot. n. 6921, mediante la quale è stato disposto l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 641.000,00 (seicentoquarantunomila/00) per una durata contrattuale pari a 5 anni, al concorrente Algorfin S.p.A., fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione avrebbe acquisito efficacia a seguito della verifica con esito positivo dell’effettivo possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Algorfin S.p.A. in sede di presentazione dell’offerta.

CONSIDERATO che il RUP, attraverso il sistema Avcpass, nonché presso le competenti autorità deputate, ha provveduto a verificare con esito positivo l’effettivo possesso di tutti i requisiti di carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Algorfin S.p.A. in sede di presentazione dell’offerta, fatta eccezione per il requisito generale ex art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016, in quanto le richieste di “informazioni antimafia” presentate dal RUP attraverso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione - BDNA (data inserimento richieste per i soggetti tenuti alla verifica facenti capo ad Algorfin S.p.A. 29/10/2018 – prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0196437\_20181029; data inserimento richieste per soggetti tenuti alla verifica facenti capo al socio unico Unione Fiduciaria S.p.A. 15/11/2018 – prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0207205\_20181115) non risultano ancora evase, bensì in fase istruttoria, come può evincersi dalla consultazione della sezione dedicata nella BDNA.

VISTO quanto indicato all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, che prevede espressamente che “[...] il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione [...]” e che, alla data odierna, tale termine che può considerarsi ampiamente decorso senza

**Pensplan Centrum AG / S.p.A.**

**Rechtssitz / Sede legale:** Raingasse / Via della Rena, 26 - 39100 Bozen / Bolzano | Tel. +39 0471 317 600 - Fax +39 0471 317 666

**Zweitsitz / Sede secondaria:** Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient / Trento | Tel. +39 0461 274 800

info@pensplan.com www.pensplan.com

l'ottenimento da parte della Prefettura competente (Milano) delle "informazioni antimafia" richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione.

CONSIDERATO che l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, espressamente richiamato dall'art. 22 del Disciplinare di gara relativo alla procedura che rileva, prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto anche in assenza "dell'informazione antimafia", ferma restando la facoltà per la stessa di recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, emergessero in capo ai soggetti facenti capo all'aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa.

TENUTO CONTO dell'essenzialità e della particolarità dei servizi erogati da Pensplan Centrum S.p.A., tutti meglio identificati nella determina a contrarre prot. n. 1042 d.d. 09/04/2018, servizi che rischierebbero una non adeguata prosecuzione laddove non si provvedesse in tempi congrui all'avvio del servizio in argomento, nonché del decorrere infruttuoso, con riferimento all'ottenimento delle informazioni antimafia richieste, di un lasso di tempo certamente lungo (data inserimento 1^ richiesta: 29/10/2018), e quindi, della conseguente necessità di procedere alla stipula del contratto.

#### ATTESTA

- l'esito positivo delle verifiche di tutti i requisiti di carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Algorfin S.p.A. in sede di presentazione dell'offerta, fatta eccezione per il requisito generale ex art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto,
- l'intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della Determina di aggiudicazione d.d. 26/10/2018, prot. 6921, in considerazione della previsione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 per quanto attiene le "informazioni antimafia", tenendo fermo che, qualora dalle "informazioni antimafia" che saranno acquisite emergessero in capo ai soggetti facenti capo all'aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa, sarà facoltà di Pensplan Centrum S.p.A. recedere dal contratto stipulato.

Bolzano, li 7 gennaio 2019



Bruno Niederbacher - RUP